

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: ALTERNATIVA ALLA GIUSTIZIA CLASSICA O PRATICA DI SUCCESSO IN UN'ECONOMIA SEMPRE PIU' GLOBALE?

Italia e Romania: analisi comparata. Applicazione e implementazione dello strumento di mediazione

Il 21 maggio del 2008, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea, hanno adottato la *Direttiva 2008/52/CE* riguardante particolari fattispecie di mediazione in materia civile e commerciale. Tali regolamentazioni vengono iscritte nell'obiettivo comunitario mirato al mantenimento ed alla implementazione di uno spazio di *liberta', sicurezza e giustizia*, all'interno del quale si assicura la libera circolazione dei cittadini europei. Per il perseguimento di questo scopo, vengono adottate delle misure nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile le quali vengono ritenute necessarie per il corretto funzionamento del sistema europeo, stabilendo altresì la creazione da parte degli Stati membri, di procedure alternative, extragiudiziarie, volte alla risoluzione dei conflitti. E' in questo quadro che nasce, secondo una prospettiva "europea", il concetto di mediazione, come strumento capace di assicurare una risoluzione extragiudiziale ed efficiente (dal punto di vista dei costi e dei tempi) dei litigi in materia civile e commerciale. E' molto piu' probabile che un accordo siglato a termine di una procedura di mediazione venga rispettato volontariamente e mantenga una relazione civile e duratura tra le parti rispetto a quanto possa avvenire utilizzando gli strumenti della giustizia tradizionale. Alla luce di quanto appena espresso, e' opportuno fornire una definizione univoca della tematica in oggetto, volta a precisarne i contorni e le specificita'.



Fonte: Corriere informazione.it

Che cos'è la mediazione?

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (*Art. 1, p. c), D.L. 18 Ottobre 2010, n. 180, Repubblica Italiana*). Detto ancora in altri termini, è una modalità alternativa di risoluzione dei conflitti, o una procedura volontaria e confidenziale per mezzo di una terza persona neutrale, imparziale e senza alcun potere decisionale, il mediatore per l'appunto, che agevola le parti nel raggiungimento condiviso di un mutuo accordo volto alla risoluzione del conflitto in essere tra le parti (*estratto Art. 1 Leg. 192/2006, Repubblica di Romania*). Ad onore del vero, la *Leg. 370/2010* ha introdotto delle modifiche nella definizione riportata dalla *Leg. 192/2006*, eliminando il termine "alternativa". In questo modo si è cercato di ovviare alla opinione comune secondo cui la scelta di rivolgersi allo strumento di mediazione possa interdire dalla possibilità di rivolgersi poi anche ad altri metodi di risoluzione dei conflitti. La mediazione può essere: a) *facoltativa*, e cioè scelta dalle parti; b) *demandata*, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; c) *obbligatoria*, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione. L'apparizione relativamente recente di questa modalità di risoluzione dei conflitti, determina ancora oggi che, un cospicuo numero di persone, fisiche o giuridiche, si rivolgano alle istanze giudiziarie. I motivi per cui esista ancora una certa riottosità nel rivolgersi alla mediazione possono essere diversi, sicuramente il più frequente è proprio la carenza di conoscenza di tale strumento. Conosciamolo quindi meglio e vediamo gli ambiti di applicazione in due osservatori particolari, per contiguità di appartenenza, come l'Italia e la Romania.

Caratteristiche della mediazione

Innanzitutto la mediazione deve assicurare *neutralità e imparzialità, confidenzialità* e l'assoluta *volontarietà* delle parti. Ciò significa che un mediatore è deontologicamente indipendente, neutrale nei confronti della disputa che si trova a mediare e pago che, insita nella natura della propria missione, è la condizione di essere depositario dei "segreti" delle parti implicate nella procedura e destinatario delle comunicazioni di natura confidenziale presentate dalle stesse al fine di raggiungere un accordo. In linea di principio la mediazione può applicarsi in conflitti rilevati in differenti campi d'applicazione e la dottrina giuridica ha formulato più classificazioni della materia, avendo come punto d'inizio l'area di applicazione delle stesse. Pertanto, da un punto di vista dell'*oggetto della mediazione*, questa viene classificata in: a) mediazione in materia contrattuale; b) mediazione in tematiche legate alla famiglia; c) mediazione in problemi confessionali; d) mediazione in litigi del lavoro; e) mediazione in tematiche legate allo studio; f) mediazioni legate alla sanità; g) mediazione in problemi fiscali e di frontiera. Altresì, da un punto di vista legato alla *natura delle parti*, la mediazione viene così classificata: a) conflitti tra persone fisiche; b) conflitti tra persone giuridiche; c) conflitti tra persone fisiche e persone giuridiche; d) conflitti tra associazioni professionali e

persone giuridiche; e) conflitti tra associazioni professionali e persone fisiche; f) conflitti tra ONG e persone giuridiche; g) conflitti tra ONG e persone fisiche; h) conflitti tra ONG; i) conflitti tra istituti di culto e persone fisiche o giuridiche; l) conflitti tra partiti politici e persone fisiche o giuridiche; m) conflitti interetnici. L'enumerazione delle tipologie di mediazione possibile non è esaustiva e non rappresenta il prodotto di una gerarchizzazione ufficiale. Le tipologie teste' presentate sono per lo piu' prese in prestito dal sistema americano, con una piu' consolidata esperienza in materia rispetto all'Europa. A tal proposito, seguendo i nostri proponenti iniziali, e' d'uopo un'analisi sintetica del sistema europeo proprio attraverso due osservatori a noi cari, l'Italia e la Romania.

La mediazione nel diritto comunitario: analisi comparata Italia-Romania

In *Italia*, la mediazione e' conosciuta da molto tempo e l'interesse per la mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti si e' delineato in modo significativo negli ultimi 15 anni. Le normative in vigore dal 2010 (D.L. 43..2010 N. 28 e D. 18.10.2010 N. 180), hanno imposto a tutti coloro che desiderano effettuare delle mediazioni nonche' agli enti di formazione dei mediatori, di essere registrati presso il Ministero della Giustizia, il quale ha l'obbligo di vigilare, di controllare la qualita' del sistema attraverso rapporti periodici dello stato di salute della procedura. Dal 21 marzo 2011 la mediazione e' obbligatoria nei casi di controversie in materia di: a) diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitu' di passaggio ecc.); b) divisione; c) successioni ereditarie; d) patti di famiglia; e) locazione; f) comodato; g) affitto di aziende; h) risarcimento danni da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita'; i) contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'obbligatoriet  per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti   stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

In *Romania*, con la *legge 192/2006*, il legislatore ha posto le basi per la regolamentazione della mediazione. Le origini di questo processo, inteso come relazione interumana e di eccellenza comunicativa, sono probabilmente ancestrali, se teniamo conto che la natura umana possiede in modo intrinseco una componente altamente conflittuale. La societa' rumena moderna, costantemente in piena trasformazione democratica, in un permanente e dinamico processo di ricerca di valori reali e positivi volti ad uno sviluppo durevole, ha registrato una recrudescenza senza precedenti per quanto concerne il numero e la complessita' cosi' come la gravita' dei litigi e dei conflitti, sia tra persone fisiche che tra persone giuridiche. Per le motivazioni sopra addotte, una regolamentazione della mediazione come strumento attivo di aiuto al sistema della giustizia, e' divenuto un imperativo categorico, essendo le istituzioni tradizionalmente deputate, soffocate da un numero sempre crescente di conflitti di ogni tipo. Al momento attuale, l'istituzione "mediazione" in Romania, si trova in una fase di cristallizzazione concettuale e strutturale, sta definendo progressivamente i limiti legali nonche' le istituzioni professionali competenti.

Mediazione come pratica di successo in un'economia globale

A questo punto, occorre fare una riflessione di piu' ampio respiro, ovvero che tutti i cambiamenti strutturali che sono apparsi come risultato della globalizzazione, hanno reso e rendono oramai impossibili degli approcci totalmente autonomi nella creazione delle politiche economiche e commerciali da parte degli Stati sovrani e la mediazione, come strumento creato in seno alla globalizzazione, ricopre quel bisogno acuto di risoluzione delle difficolta' nelle relazioni d'affari a livello nazionale cosi' come globale. Perche' quindi la mediazione e' da preferirsi in un contesto di crisi economica, e quindi anche la risposta al quesito iniziale da cui parte questa riflessione? Perche' la mediazione e' certamente uno strumento, chiamiamolo pure alternativo alla giustizia classica, ma e' anche (e quindi eliminiamo quella separazione iniziale tracciata soltanto per stimolare la nostra discussione) uno strumento intelligente per superare la crisi. Coloro che fanno ricorso alla mediazione sono coscienti, o devono esserlo, del fatto che la soluzione che si puo' ottenere a seguito di una mediazione e' immediata, poco costosa, duratura ed efficiente, essendo generata dalle parti e non da una terza persona. Piu' concretamente, dal mese di marzo del 2011, le istanze giudiziarie rumene, sono obbligate da parte loro, a raccomandare alle parti ricorse in giudizio, di rivolgersi in maniera preliminare alle procedure di mediazione.

In conclusione, tutti i fautori della materia, si auspicano un futuro "radioso" della mediazione e che questa forma di "giustizia blanda", come a volte viene definita, possa trovare sempre piu' adepti per perseguire lo scopo di decongestionare le aule dei tribunali e ridare dignita', serenita' e ordine al concetto di giustizia cosi' come a coloro che ne vanno alla ricerca.

Atti normativi

Legislazione dell'Unione Europea

- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 Maggio 2008
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 Settembre del 2011
- Codice europeo di condotta per i mediatori

Legislazione nazionale italiana

- Decreto 18 Ottobre 2010, n. 180
- Decreto Legislativo 4.3.2010, n. 28

Legislazione nazionale rumena

- Legge 192/2006
- Legge 370/2009

Per maggiori informazioni sull'argomento nonché sugli Enti locali e italiani di mediazione potrete contattarci ai seguenti recapiti:

Ex'Ufficio ICE di Bucarest

Tel. +40 21 2114240, Fax. +40 21 2100613, E-mail: bucarest@ice.it